



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 e-mail Sindaco@comunedinovaradicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 000003

del 05.04.2018

OGGETTO: OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 02/2018 - ISTITUZIONE DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI, PER CATEGORIE OMOGENEE, PROVENIENTI E PRODOTTI DURANTE LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA (ME). - DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO: PIZZO PIPPO

IL SINDACO

PREMESSO:

- **Che** con propria Ordinanza n.2 del 26/03/2018 ha affidato alla Ditta "Pizzo Pippo", con sede a Montagnareale (ME), in Via Belvedere, n° 25, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti dal 26/03/2018 al 31/05/2018;

- **Che** per mero errore non è stata inserita la necessaria e indispensabile istituzione del deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi, differenziati per categorie omogenee, provenienti e prodotti durante le attività di gestione del servizio di raccolta differenziata, porta a porta, dei rr.ss.uu. del Comune di Novara di Sicilia (ME);

- **Che** si rileva la necessità di integrare la richiamata ordinanza n.2/2018 con l'istituzione di un deposito temporaneo dei succitati rifiuti per categorie omogenee, dove collocare le idonee attrezzature necessarie per il trasbordo da piccoli a grandi automezzi, per la compattazione e per quant'altro necessario per il definitivo trasferimento degli stessi ai centri di conferimento autorizzati che distano oltre i 35 Km..

VISTA la definizione di deposito temporaneo dettata dall'art. 183, comma 1, lett. M) del testo Unico Ambientale, così come modificata dal D. Lgs. N. 4/2008, che definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile

e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

5) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 30 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi;

- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il

quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 5) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e nel mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

DATO ATTO:

-**Che** i rifiuti da depositare per categorie omogenee in circa Sei cassoni, sono costituiti da rifiuti provenienti dalla raccolta dei rr.ss.uu., con esclusione della frazione dell'umido domestico, il quale dovrà essere conferito separatamente e direttamente in apposito centro di lavorazione autorizzato ai sensi di Legge, con automezzo a perfetta tenuta stagna entro le 24 Ore dalla raccolta;

-**Che** i rifiuti da depositare non appartengono a nessuna delle categorie di rifiuto, individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e nel mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, per le quali sono fissate particolari modalità di gestione del deposito temporaneo;

VISTO la propria ordinanza n.2 del 26/03/2018 con la quale è stato affidato alla Ditta "Pizzo Pippo", con sede a Montagnareale (ME), in Via Belvedere, n° 25, il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu., raccolta porta a porta, provvedendo anche al loro trasporto e conferimento nei centri di lavorazione e/o messa in riserva regolarmente autorizzati per *carta, cartone, vetro, lattine, plastica e ingombranti durevoli*;

RITENUTO che nell'ambito della raccolta dei rifiuti non pericolosi provenienti e prodotti durante l'attività di gestione del servizio di raccolta dei rr.ss.uu. occorre istituire un deposito temporaneo per le attività giornaliere di trasbordo da piccoli a grandi automezzi, per un adeguato costipamento e per quant'altro necessario per l'avvio di un agevole trasferimento nei centri di conferimento autorizzati che distano oltre i 35 Km.;

VISTO che è stato individuato lo spazio comunale in località "Campo Sportivo", esattamente nello spiazzale comunale, pavimentato e recintato, sito fra il campo di calcio "L. Caliri" e il cimitero di Novara Centro, ove collocare circa Sei cassoni scaricabili da utilizzare come deposito temporaneo per effettuare il raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti, in concomitanza della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, intendendo per luogo di produzione tutto il territorio comunale oggetto di gestione da parte dei servizi di raccolta dei rr.ss.uu.;

VISTO altresì che per configurare un deposito temporaneo, il luogo non va circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità del produttore, purchè vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (C.S.C. - Sent. N. 28204 del 18/07/2011) e la sosta abbia carattere provvisorio in attesa del prossimo invio a destinazione dei materiali.

VISTO il D.Lgs. 205/2010, il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.Lgs. 4/2008, la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

ORDINA

Per i motivi sopra specificati;

-**l'integrazione dell'ordinanza in premessa** con l'istituzione di un deposito temporaneo nello spazio comunale in località "Campo Sportivo", esattamente nello spiazzale comunale, pavimentato e recintato, sito fra il campo di calcio "L. Caliri" e il cimitero di Novara Centro, da utilizzare come stoccaggio provvisorio e temporaneo al fine del raggruppamento per categorie omogenee dei rifiuti, in concomitanza della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, intendendo per luogo di produzione tutto il territorio comunale oggetto di gestione da parte del servizio di raccolta differenziata dei rr.ss.uu.;

-**In detto deposito** non può stazionare la frazione dell'umido domestico proveniente dalla raccolta differenziata, la quale deve essere obbligatoriamente conferita in centro specializzato entro le 24 Ore dalla raccolta porta a porta, con esclusione della fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua;

-**La gestione**, la conduzione e la pulizia giornaliera di detto spazio da adibire a deposito temporaneo resta a totale carico della Ditta Pizzo Pippo, compresi gli oneri riguardanti i documenti eventualmente necessari a norma di Legge;

-**Copia della presente** ordinanza viene notificata alla Ditta Pizzo Pippo che attualmente gestisce il servizio di raccolta e conferimento dei rr.ss.uu., oltre la raccolta porta a porta, provvedendo anche al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta differenziata (*carta e cartone, vetro e lattine, plastica e ingombranti durevoli*);



Il SINDACO
Dott. Girolamo Bertolami